





## Riferimenti normative e disciplina:

- Decr. legisl. 28/2010
- Decr. legisl. 149/2022 (cd. Riforma “Cartabia”)
- Decr. Legisl. 216 del 27/12/2024 (cd. «correttivo»)
- DM 150/2023 (rigettato dal Tar ricorso)
- D.M 1.8.2023
- D.M 1.8.2023
- I Regolamenti dei singoli Organismi di Mediazione




TIMING  
ENTRATA IN VIGORE



- ✓ 28.2.2023 prima parte Riforma (telematica, PA, conseguenze 12 bis)
- ✓ 30.6.2023 seconda e importante parte Riforma (nuovo primo incontro...)
- ✓ 1.8.2023 decreto su PSS
- ✓ 1.8.2023 decreto su crediti di imposta
- ✓ 15.11.2023 decreto sulle nuove indennità e i requisiti degli organismi
- ✓ 15.8.2024 termine adeguamento per mediatori e organismi (prorogato)
- ✓ 31.1.2025 termine adeguamento per mediatori e organismi
- ✓ 25.1.2025 Correttivo

## Elenco novità Correttivo

1. Durata (art. 6)
2. Mediazione telematica o con incontri da remoto (artt. 8 bis e 8 ter)
3. Forma e requisiti della delega per la partecipazione agli incontri (art. 8, 4 bis)
4. Effetti della mediazione sul termine di decadenza e decorrenza (art. 11, 4 bis)
5. Patrocinio a Spese dello anche all'avvocato fuori Foro e allo straniero (15 quinquies)
6. Mediazione delegata fino alla rimessione in decisione (art. 5 quater)
7. Condizione di procedibilità nelle materie obbligatorie (art. 5 comma 2)
8. Certificazione di conformità dell'avvocato ai fini esecutivi (art. 12)





## Condizione di procedibilità e rapporti con il processo art. 5

*“2. Nelle controversie di cui al comma 1 l’esperin del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della **domanda introduttiva del giudizio**”.*

La modifica di mero coordinamento che uniforma l'art. 5 all'interpretazione dei giudici di legittimità che limita la condizione di procedibilità alla sola domanda giudiziale, intesa come domanda introduttiva del giudizio (Cassazione S.U., sentenza n. 3452 depositata il 7 febbraio 2024)

# LA DOMANDA DI MEDIAZIONE



E' l'istanza introduttiva del procedimento.



Il procedimento è disciplinato:

- dal Dlgs. 28/2010
- decreti attuativi (DM 150/23 e DM 01/08/2023)
- Regolamento dell'Organismo prescelto dall'attivante



Importante: conoscere il regolamento dell'organismo

# Come va depositata la domanda/adesione (art. 2 Regolamento)

deposito presso la sede dell'organismo

Il deposito potrà avvenire:  
a mani, presso la Segreteria dell'Ordine degli Avvocati di  
Alessandria,  
a mezzo raccomandata a/r i  
a mezzo posta elettronica certificata, a  
mediazionealessandria@goldpec.it

In ogni caso, l'originale della domanda dovrà essere depositato in occasione dell'incontro preliminare di programmazione.



# Oggetto e ragioni della pretesa



- ▶ Art. 4 comma 2 D.lgs. 28/2010: *«La domanda di mediazione deve indicare l'organismo, le parti, l'oggetto e le ragioni della pretesa»*

## Principio di simmetria

- ▶ Art. 5 D.lgs. 28/2010: *«Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di [...] è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente capo.*
- ▶ *Nelle controversie di cui al comma 1 l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.»*

# Oggetto e ragioni della pretesa



- la «causa petendi» [giudiziale] e le "ragioni della domanda" devono essere indicate e devono necessariamente coincidere

*«l'istanza di mediazione deve essere completa, intera e coerente, in modo da rendere possibile il raggiungimento di un accordo che risolva la materia del contendere senza dover intraprendere un procedimento giudiziale»*

**Tribunale di Trento, Giudice Estensore Dott.ssa Erica Fiorini, sentenza n. 416 del 20.07.2022**

*«la mediazione avviata precedentemente al giudizio è effettiva allorquando la parte chiamata viene messa in condizione di conoscere tutte le questioni costitutive della pretesa dell'altra parte»*

**Tribunale di Roma, Giudice Estensore Dott.ssa Maria Grazia Berti - sentenza n. 20160 del 29.12.2021**



per assolvere alla condizione di procedibilità nelle obbligatorie la "causa petendi" e le "ragioni della domanda" devono necessariamente coincidere

**CONSIGLIO!**

Se la domanda viene modificata o «allargata»  
verbalizzare il consenso di tutte le parti

# La materia della domanda



- ▶ L'individuazione dell'OGGETTO della domanda e quindi della MATERIA su cui verte la mediazione è importante

1. ai fini del **tipo di mediazione** se obbligatoria o volontaria (controversia su contratto preliminare, su inadempimento contratto d'opera, azioni a tutela della proprietà tipo immissioni 844 cc)

2. ai fini dell'applicazione della diversa **tabella delle indennità**

3. per l'ammissione al **Patrocinio a spese dello stato**

4. per il riconoscimento del **credito imposta** secondo il DM 1.8.23

# IL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO IN MEDIAZIONE: IL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149

---



- viene inserito nel D.lgs. n. 28/2010 il **capo II-bis (articoli da 15-bis a 15-undecies)** con conseguente estensione del PSS ai procedimenti di mediazione obbligatoria



# PATROCINIO A SPESE DELLO STATO IN MEDIAZIONE PRESUPPOSTI DI AMMISSIBILITÀ



la controversia deve verte su di una materia per cui la mediazione è obbligatoria, ai sensi dell'art. 5, comma 1 del D.lgs. N. 28/2010



deve essere raggiunto un accordo in sede di mediazione



l'ammissione è esclusa nelle controversie per cessione di crediti e ragioni altrui, ad eccezione del caso in cui la cessione appare indubbiamente fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti



## IL PROCEDIMENTO DI AMMISSIONE: L'ISTANZA DI AMMISSIONE PROVVISORIA

- l'istanza deve essere fatta in via preventiva al COA dove ha sede l'organismo di mediazione competente ai sensi dell'art. 4, comma 1, personalmente dalla parte o del difensore autenticante la firma, a mezzo raccomandata o PEC
- a pena di inammissibilità, deve contenere:
  1. le generalità dell'interessato e dei componenti la famiglia anagrafica;
  2. una dichiarazione sostitutiva dell'interessato, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione;
  3. l'impegno a comunicare le variazioni rilevanti dei limiti di reddito secondo le norme di legge;
  4. le enunciazioni in fatto e in diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa;



# DECISIONE SULLA DOMANDA ED EVENTUALE RICORSO



- entro 20 giorni il COA procede alle verifiche di ammissibilità e, in caso positivo, ammette l'interessato al patrocinio in via anticipata e provvisoria
- in caso di rigetto, l'interessato, entro 20 giorni dalla comunicazione, può proporre ricorso avanti al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede il Consiglio dell'Ordine che ha adottato il provvedimento (si applica l'articolo 99, commi 2, 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002)



# EFFETTI DELL'AMMISSIONE AL GRATUITO PATROCINIO



- l'ammissione è valida per l'intero procedimento di mediazione;
- il gratuito patrocinio riguarda il pagamento dei compensi al legale che assiste la parte ammessa al beneficio;
- non riguarda le indennità e le spese spettanti all'organismo in quanto queste non sono applicate alla parte ammessa al patrocinio
- vale il **divieto di accettare compensi o rimborsi** dalla parte ammessa al patrocinio pena **nullità** di ogni patto contrario (art. 15-septies D.Lgs. 28/2010; art. 85 DPR n. 115/2002): la violazione di tale divieto costituisce anche **illecito disciplinare** (art. 29 Cod. Deont.)

# Il valore della domanda



L'individuazione del VALORE nella domanda è importante: Art. 4 Dlgs non lo impone MA ... lo impone il DM 150/2023 art. 29

- ▶ **Art. 29 DM 150/2023:**
- ▶ *1. La domanda di mediazione contiene l'indicazione del suo valore in conformità ai criteri previsti dagli [articoli da 10 a 15 del Codice di procedura civile](#). Quando tale indicazione non è possibile la domanda indica le ragioni che ne rendono indeterminabile il valore.*
- ▶ *2. L'atto di adesione che introduce un'ulteriore domanda ne indica il valore e si applica il comma 1.*
- ▶ *3. Quando la domanda o l'atto di adesione non contengono le indicazioni previste dal comma 1, o le parti non concordano sul suo valore, o sono stati applicati in modo errato i criteri previsti dal comma 1, il valore della lite è determinato dall'organismo con atto comunicato alle parti.*
- ▶ *4. Il valore della lite può essere nuovamente determinato dal responsabile dell'organismo, su indicazione delle parti o su segnalazione del mediatore, quando sopravvengono nuovi elementi di valutazione o nuovi fatti allegati dalle parti nel corso del procedimento.*
- ▶ **Art. 28 DM 150/2023:** «Indennità e spese per il primo incontro» secondo il valore dichiarato

# Le verifiche preliminari: il valore della domanda



- ▶ art. 11 D.lgs. 28/2010 impone di indicare il valore dell'accordo: « **1. Se è raggiunto un accordo di conciliazione ..... 3. L'accordo di conciliazione contiene l'indicazione del relativo valore.»**



# La pendenza della mediazione produce



Effetto dilatorio  
delle azioni  
giudiziali



Effetto interruttivo  
della prescrizione  
come la domanda  
giudiziale



Effetto impeditivo  
della decadenza  
per una sola volta

## termini di decadenza Art. 8 c. 1 e 2

### interruzione dei termini di decadenza

**effetto interruttivo dalla comunicazione da parte dell'organismo di mediazione alle parti della domanda di mediazione**



Dal momento in cui la comunicazione perviene a conoscenza delle parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale e impedisce la decadenza per una sola volta.



La parte può a tal fine comunicare all'altra parte la domanda di mediazione già presentata all'organismo di mediazione, fermo l'obbligo dell'organismo di procedere ai sensi del comma 1.



# Il primo incontro post Cartabia



- ▶ *Art. 8 D.lgs. 28/2010: «All'atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell'organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti, che deve tenersi non prima di venti e non oltre quaranta giorni dal deposito della domanda, salvo diversa concorde indicazione delle parti».*
- ▶ *Attenzione: viene fissato dall'organismo entro i termini di legge (tra i 20 e i 40 giorni dal deposito della domanda)*
- ▶ *i possibili rinvii?*
- ▶ *Solo su richiesta congiunta delle parti (solo quindi se tutti hanno depositato l'adesione)*




## Esigenze organizzative e gestione dei rinvii



1) SUBORDINATO  
all'ADESIONE di parte chiamata

2) GIUSTIFICATO



chiamata del terzo;

- ▶ necessità di verifica invio comunicazione
- ▶ integrazione del contraddittorio
- ▶ impedimenti

3) CONCORDATO



# Il nuovo primo incontro

## TESTO ANTE RIFORMA ABROGATO

### ART. 8 COMMA 1

*Durante il primo incontro il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione.*

*Il mediatore, sempre nello stesso primo incontro, invita poi le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, nel caso positivo, procede con lo svolgimento*

## TESTO IN VIGORE

### ART. 8 COMMA 6

*Al primo incontro, il mediatore espone la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione, e si adopera affinché le parti raggiungano un accordo di conciliazione.*

*Le parti e gli avvocati che le assistono cooperano in buona fede e lealmente al fine di realizzare un effettivo confronto sulle questioni controverse. Del primo incontro è redatto, a cura del mediatore, verbale sottoscritto da tutti i partecipanti*

# Il primo incontro ante Cartabia



- ▶ Il mediatore svolgeva la **fase informativa**

ADESIONE



- ▶ Anche se solo una delle due parti manifestava volontà negativa alla prosecuzione, la procedura si concludeva immediatamente dandone atto a verbale e ciò in modo gratuito.
- ▶ Secondo la Cassazione la condizione di procedibilità di cui all'art. 5 comma 2 bis D. Lgs. 28/2010 era comunque avverata solo per essere comparsi davanti al mediatore



# Il primo incontro post Cartabia



- ▶ **Il nuovo primo incontro è di mediazione **effettivo**:**
  - Non più meramente informativo
  - Non più aderisco (o meno)

**1. devono essere presenti**

**2. devono cooperare *“in buona fede e lealmente al fine di realizzare un effettivo confronto sulle questioni controverse”* (art. 8 comma 6)**



## Scenari al primo incontro



1. Mancata partecipazione

2. Esito negativo primo incontro (mancato accordo)

3. Esito negativo a seguito di incontri successivi al primo

4. Esito positivo primo incontro (accordo al primo incontro)

5. Esito positivo a seguito di incontri successivi al primo



- 1. Mancata partecipazione della parte chiamata:** verrà redatto verbale negativo. Nessun altro importo è dovuto rispetto a quanto corrisposto in fase di attivazione.
- 2. Esito negativo primo incontro** (mancato accordo) la parte chiamata ha aderito alla mediazione ma al primo incontro (quindi senza rinvio ad altro incontro) non è stato raggiunto un accordo. Nessun altro importo è dovuto rispetto a quanto corrisposto in fase di attivazione.
- 3. Esito positivo primo incontro** (accordo al primo incontro) Caso in cui la parte chiamata ha aderito alla mediazione e al primo incontro (quindi senza rinvio ad altro incontro) è stato raggiunto un accordo. Sono dovute le ulteriori spese di mediazione in base alla tariffa adottata da ciascun organismo, detratte le spese di mediazione versate per il primo incontro, oltre ad una maggiorazione pari al 10%.
- 4. Esito negativo a seguito di incontri successivi al primo** Caso in cui la parte chiamata ha aderito alla mediazione e al primo incontro le parti hanno deciso di rinviare ad un altro incontro ma non è poi stato raggiunto un accordo. Sono dovute le ulteriori spese di mediazione in base alla tariffa adottata da ciascun organismo, detratte le spese di mediazione versate per il primo incontro.
- 5. Esito positivo a seguito di incontri successivi al primo** Caso in cui la parte chiamata ha aderito alla mediazione e al primo incontro le parti hanno deciso di rinviare ad un altro incontro ed è stato raggiunto un accordo. Sono dovute le ulteriori spese di mediazione in base alla tariffa adottata da ciascun organismo, detratte le spese di mediazione versate per il primo incontro, oltre ad una maggiorazione pari al 25%.



# LA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE



Le principali modifiche introdotte dalla Riforma Cartabia e dal Correttivo

# Efficacia esecutiva ed esecuzione (art. 12)



## CORRETTIVO art. 12

*1. Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite dagli avvocati, l'accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati, anche con le modalità di cui all'articolo 8-bis, costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.*

*Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico.*


*L'accordo di cui al periodo precedente presente comma deve essere integralmente trascritto nel precetto ai sensi dell'articolo 480, secondo comma, del codice di procedura civile.*

*L'avvocato certifica la conformità all'originale della copia dell'accordo trasmessa con modalità telematiche all'ufficiale giudiziario, ai sensi degli articoli 196-decies e 196-undecies del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 recante disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie.*

**1-bis. Quando le parti aderenti alla mediazione non sono tutte assistite dagli avvocati l'accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente del tribunale del luogo dove ha sede l'organismo di mediazione avanti al quale l'accordo è stato raggiunto, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico.**

*1-ter. Nelle controversie transfrontaliere di cui all'articolo 2 della direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, l'accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, in conformità al comma 1-bis.*

# L'accordo di mediazione è titolo esecutivo



se è sottoscritto da tutte le parti  
anche 8 bis



se le parti sono assistite da avvocati



se gli avvocati attestano e certificano  
la conformità dell'accordo alle norme  
imperative e all'ordine pubblico



ACCORDO costituisce titolo esecutivo:

- per l'espropriazione forzata,
- l'esecuzione per consegna e rilascio,
- l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare,
- iscrizione di ipoteca giudiziale.



Come fare?


L'accordo di cui al periodo precedente presente comma deve essere integralmente trascritto nel precetto ai sensi dell'articolo 480, secondo comma, del codice di procedura civile.

Se accordo telematico (8 bis o 8 ter)

corettivo

L'avvocato certifica la conformità all'originale della copia dell'accordo trasmessa con modalità telematiche all'ufficiale giudiziario, ai sensi degli articoli 196-decies e 196-undecies del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 disp. Att. Cpc e disp. trans.

# conclusione del procedimento di mediazione



# Il valore della procedura di mediazione

(Articolo 11 comma 3 Post Cartabia)



**«L'accordo di conciliazione contiene l'indicazione del relativo valore.»**

Articolo nuovo, prima inesistente  
ma nella prassi

- Veniva richiesta la dichiarazione di valore sia alla parte istante che alla parte chiamata
- In caso di mancanza di indicazione di valore al primo incontro il mediatore chiedeva alle parti di indicarlo
- in caso di mancata indicazione del valore l'Organismo decideva applicando CPC

1. Ai fini della determinazione dell'indennità dovuta all'Organismo
2. Ai fini del calcolo dell'esenzione fiscale
3. Ai fini dei crediti di imposta e del PSS

# Art. 11

## Conclusione del procedimento

### Commi 5 e 6



5. Il verbale contenente l'eventuale accordo di conciliazione è redatto in formato digitale o, se in formato analogico, in tanti originali quante sono le parti che partecipano alla mediazione, oltre ad un originale per il deposito presso l'organismo.
6. Del verbale contenente l'eventuale accordo depositato presso la segreteria dell'organismo è rilasciata copia alle parti che lo richiedono.

**È fatto obbligo all'organismo di conservare copia degli atti dei procedimenti trattati per almeno un triennio dalla data della loro conclusione.**

# Le copie dell'accordo



## Verbale ANALOGICO

Si formano tanti originali quante sono le parti che partecipano alla mediazione, oltre ad un originale per il deposito presso l'organismo.

Rilascio di copia: il verbale contenente l'eventuale accordo è depositato presso la segreteria dell'organismo e viene rilasciata copia alle parti che lo richiedono.

## Verbale TELEMATICO

Unico verbale nativo digitale sottoscritto digitalmente da tutte le parti e da ultimo dal mediatore (art. 8 bis)

## CONSERVAZIONE

È fatto obbligo all'organismo di conservare copia degli atti dei procedimenti trattati per almeno un triennio dalla data della loro conclusione.



## L'accordo per atto notarile art. 11 comma 7

**7.** Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'articolo 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione dell'accordo di conciliazione deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. L'accordo raggiunto, anche a seguito della proposta del mediatore, può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento.



Alessandria 16.5.25 - avv. Manuela Zanussi